

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 1951

(32ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 16 della legge 16 giugno 1912, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato » (N. 1312):

CEMMI, *relatore* Pag. 298

« Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali » (N. 1444):

CERICA, *relatore* 305, 306
PALERMO 305
VARALDO 305
GASPAROTTO 306

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (N. 1304):

CADORNA, *relatore* 307

(Discussione e rinvio)

« Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 1303-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CERICA, *relatore* Pag. 302, 303, 304
PALERMO 303
VARALDO 304
GASPAROTTO 304

« Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri » (N. 1365):

PANETTI, *relatore* 307
PALERMO 307
CADORNA 307

(Seguito della discussione e rinvio)

« Riordinamento del Tiro a segno nazionale » (N. 1302):

GASPAROTTO, *relatore* 298
CEMMI 300
PALERMO 300
CALDERA 300
CADORNA 301
FACCHINETTI 302

La riunione ha inizio alle ore 15,50.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Miceli-Picardi, Morandi, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini, Salvi, Secchia, Varaldo.

È presente alla riunione anche il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

PALERMO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Ritieni di interpretare gli unanimi sentimenti della Commissione, rivolgendo un pensiero di omaggio alla memoria del senatore Barontini, membro della Commissione di difesa, recentemente deceduto in un tragico incidente automobilistico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato » (N. 1312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato ». Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cemmi.

CEMMI, *relatore*. La legge 16 giugno 1912 recante norme per il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato comminava sanzioni pecuniarie e penali a carico dei contravventori delle norme stesse. Le sanzioni penali possono rimanere quelle che sono, ma le sanzioni pecuniarie risultano inadeguate in seguito alle note vicende monetarie. Il disegno di legge mira ad adeguare il valore di queste pene al valore attuale della lira; infatti, mentre le disposizioni attualmente in vigore comminano un'ammenda da lire 100 a lire 2.000, il provvedimento in esame porterebbe queste sanzioni da lire 5.000 a lire 80.000; non oltre perchè 80.000 è la massima ammenda contemplata del Codice. Ritengo che i colleghi siano senz'altro del parere che se la sanzione deve avere una parvenza di serietà e di efficacia deve essere opportunamente adeguata nelle misure suddette.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 80.000, a carico del comandante della nave.

« Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a 12 mesi a carico del comandante ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a segno nazionale » (N. 1302).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Tiro a segno nazionale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Ho fatto notare alla direzione del Tiro a segno che l'ostacolo principale all'approvazione di questo disegno di legge è rappresentato dal sistema di finanziamento di esso.

Ho suggerito pertanto ai dirigenti di tornare al Ministero della difesa, perchè, di concerto con quello del tesoro, studi una diversa sistemazione della materia. I signori della Direzione mi hanno detto: andremo a Milano a dire ai 15.000 associati che la legge non passa per colpa del senatore Gasparotto. Ora, è bene che si sappia che io non sono contrario per principio al disegno di legge, perchè sono convinto che prima di far morire un istituto che ha radici profonde bisogna pensarci sopra.

Ho esaminato quindi e fondo il progetto di legge e ho preso in esame anche le modificazioni che la Direzione del Tiro a segno propone e che in sostanza si risolvono nell'esclusione del rappresentante del Tesoro, che, a mio avviso, è proprio quello che dovrebbe essere mantenuto. Gli articoli che destano qualche preoccupazione

sono il 9 e il 15. Vi è detto: « È obbligatoria l'iscrizione annuale . . . agli appartenenti alle guardie di custodia, forestali, daziarie, comunali e guardie giurate in genere ».

Niente in contrario, ma sarebbe bene fissare dei limiti di età per costoro. Si dice ancora che l'iscrizione è obbligatoria per tutti i civili detentori per qualsiasi motivo di porto d'arma da fuoco. Ora, secondo me, questa non può essere che una disposizione simbolica; perchè pretendere e presumere che un valigiano delle Alpi faccia 50 chilometri per giungere al Tiro a segno, se l'iscrizione significa anche frequenza, mi sembra un'assurdità risibile.

Ma le difficoltà maggiori insorgono all'articolo 10: « I cittadini che chiedono il porto d'armi ecc., devono presentare il certificato di idoneità per il Tiro a Segno previo esperimento di due lezioni di tiro ». Ciò vuol dire precludere la licenza di caccia all'80 per cento della popolazione quando tutti sanno che a 16 anni in montagna non v'è alcuno che non vada a caccia, con o senza licenza. Il fucile da caccia è un'arma di difesa e tutti lo sanno usare; non hanno bisogno del Tiro a segno.

Se poi si volesse proprio ammettere questa restrizione aggiungerei: « ove nella circoscrizione mandamentale non esiste il Tiro a segno, il certificato può essere rilasciato dalle società esercenti il tiro a volo o a bersaglio vivente ».

Costruire oggi, ai costi attuali, dei Tiri a segno mandamentali comporterebbe una spesa di miliardi, e questa possibilità non c'è. Per raggiungere poi i poligoni di Tiro a segno in città capoluogo di provincia molti sarebbero costretti a percorrere 50-60 chilometri; il che rende impossibile l'iscrizione effettiva e soprattutto l'esercizio del Tiro a segno ai fini di ottenere il certificato.

Ora esiste lo sport del Tiro al piattello, esercitato dalle società dei cacciatori, che può costituire un buon esercizio soprattutto per i giovani e che è uno sport popolare e di infimo costo dato che il piattello è un modesto attrezzo che costa un paio di biglietti da mille. Insisto quindi sulla necessità che siano costituiti i Tiri a segno mandamentali, che oggi non esistono, e che siano posti in piena efficienza gli impianti dei Tiri a segno provinciali, che sono tutti in rovina.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 11 del disegno di legge, questo precisa le entrate con le quali far fronte alle spese di esercizio dell'istituzione del Tiro a segno. Esso recita: « Tutti gli iscritti alle Sezioni di Tiro a segno nazionale sono tenuti al pagamento di una quota annua di lire 250 ». Come abbiamo detto è una disposizione ingiusta agli effetti fiscali, economici e morali: fiscali, perchè quando una istituzione è a carattere nazionale la spesa relativa per la sua gestione deve essere sopportata da tutti i cittadini indistintamente. Non corrispondente poi alla legge morale, perchè grava su una categoria di persone che dispone di mezzi limitati; infatti su 950.000 cacciatori italiani l'80 per cento è costituito da impiegati, operai e soprattutto contadini.

Inoltre, a mio avviso, questa disposizione minaccia di ridurre il numero dei cacciatori muniti di regolare licenza a profitto dei bracconieri; poichè molti cacciatori di fronte alle tasse da sopportare per ottenere la licenza e per tutte le altre pratiche inerenti all'esercizio della caccia, si troveranno nella impossibilità di sostenere tante spese e saranno spinti ad abbandonare la caccia col fucile per darsi alla caccia di frodo, con reti od altre insidie.

Ora, come componente della Commissione di difesa del Senato, non posso esimermi dal dichiarare con vigore che l'esercizio della caccia deve essere reso ancora più popolare di quanto oggi non sia e ciò perchè esso è il più sano degli sports. Non è sano, infatti, lo sport di colui che paga 600-700 lire per star seduto sugli spalti di un anfiteatro ad assistere ad una partita di calcio; mentre è veramente sano lo sport della caccia perchè abitua il fisico dell'uomo e soprattutto del giovane ad un esercizio duro e salubre. La caccia costituisce un ottimo esercizio militare, in quanto predispone l'organismo alle fatiche di esso, e va protetta e incoraggiata perchè è uno sport molto diffuso, che distrae l'uomo, soprattutto il giovane da altri divertimenti meno salutari.

Ora, che gli iscritti alla prima categoria, cioè quelli che veramente frequentano il Tiro a segno debbano pagare la loro quota, siamo perfettamente d'accordo; ma non dobbiamo farci illusioni, sono pochi e sono proprio coloro che intendono partecipare alle competizioni internazionali.

In conclusione, sarei dell'opinione di mettersi d'accordo col rappresentante del Governo per stabilire che alle spese della rimessa in pristino di tutti gli impianti di Tiro a segno abbandonati (e sono molti in Italia), deve provvedere il Ministero della difesa con regolare impostazione di bilancio, di concerto con il Ministero dell'interno, facendo un calcolo preventivo della spesa per la relativa richiesta di fondi al Tesoro; giacchè se si vuole approvare questa legge occorre metterla in grado di essere operante. È quindi necessario rinunciare all'obbligo di presentare il certificato del Tiro a segno per ottenere la licenza di caccia, perchè ciò significherebbe precludere l'esercizio della caccia a troppa gente, come per esempio a coloro che non fanno il servizio militare perchè figli unici, e in genere a coloro che non hanno ricevuto ancora il richiamo per il servizio militare. E se d'altra parte, per la sovrabbondanza di popolazione, in Italia noi facciamo delle leve limitate rispetto a quello che è il contingente che il popolo italiano potrebbe dare, volete impedire l'esercizio della caccia a chi non è in possesso del certificato del Tiro a segno? Dunque, questa è una legge restrittiva che ritengo dannosa anzichè benefica, e pertanto l'articolo fondamentale, l'articolo 11, deve essere opportunamente modificato.

In definitiva, se vogliamo approvare il disegno di legge dobbiamo però dire che alle spese inerenti agli impianti e relativo esercizio provvederà il Ministero della difesa di concerto con quello dell'interno con fondi che saranno messi a disposizione dal Tesoro. Questa è certamente una disposizione vaga, tuttavia può costituire una via di uscita; altra non ne trovo.

Per quel che riguarda i singoli articoli, li ho esaminati e a mio avviso possono essere approvati, perchè le osservazioni che hanno fatto i rappresentanti del Tiro a segno nazionale sono di trascurabile entità e tali da poter essere facilmente superate.

CEMMI. Mi sembra che, prima di passare alla discussione degli articoli, sia necessario accertare se v'è una giustificazione reale per il mantenimento del Tiro a segno così come è attualmente organizzato, perchè non mi pare che onestamente si possa imporre sulle spalle dei cittadini o dello Stato un peso finanziario per un servizio che non rende alcun utile.

Ora, modestamente sono d'avviso che il Tiro a segno servirà, magari come una congregazione di carità, a mantenere qualche diecina di persone, ma agli effetti della difesa nazionale, ripeto, per me il Tiro a segno così come è oggi organizzato non serve a nulla. Ed allora è immorale che facciamo gravare sullo Stato o su tutti i cittadini una spesa che non ha alcun utile risultato.

Concludendo, chi richiede la licenza di caccia non deve aver bisogno di alcun certificato del Tiro a segno, perchè chi vuole avere un certificato da esso lo può ottenere facilmente senza partecipare alle lezioni.

PALERMO. Quello che mi predispose contro questo disegno di legge è che esso, più che preoccuparsi di una attività sportiva, crea una organizzazione da porsi sotto il controllo governativo.

La seconda osservazione riguarda l'antidemocraticità di questo disegno di legge. Basterà leggere gli articoli 2, 5 e 6 per rendersi conto come questo disegno di legge sia informato a spiriti antidemocratici.

Terza osservazione: a mio modo di vedere il disegno di legge è antisportivo, perchè basterà leggere il secondo comma dell'articolo 2 che recita: « Per l'attività sportivo-agonistica l'Unione segue anche le direttive del C.O.N.I. », per rendersi conto della mia affermazione. Qui il punto che bisogna chiarire (e che il Governo secondo me ha il dovere di chiarire alla Commissione), è questo: ne vuole fare una organizzazione sportiva o una organizzazione militare? Se ne vuol fare una organizzazione militare bisogna che lo faccia con altri criteri; se ne vuol fare una organizzazione sportiva questo disegno di legge non può andare o quanto meno da esso deve essere stralciato tutto quello che ha attinenza a sovrastrutture militari.

Sono queste le osservazioni che volevo fare perchè, nel caso che il progetto ritorni all'esame del Governo, il Governo stesso ne tenga conto.

CALDERA. Mi riallaccio in parte a quanto ha detto il senatore Palermo. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2 del progetto che stabilisce: « Per l'attività sportivo-agonistica l'Unione segue anche le direttive del C.O.N.I. », debbo far rilevare che questa sembra quasi una norma di eccezione, mentre,

IV COMMISSIONE (Difesa)

32ª RIUNIONE (31 gennaio 1951)

se effettivamente esiste un esercizio sportivo quale è il Tiro a segno, esso deve fare parte integrante del C.O.N.I. e deve essere il C.O.N.I. stesso a sancirne le norme.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 2, per il quale l'Unione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto di sette membri, dei quali quattro sono di emanazione governativa e tre sono eletti dai tiratori, faccio osservare che i tre membri nominati dai tiratori sarebbero sempre in minoranza di fronte ai quattro di nomina governativa. La disposizione è quindi palesemente antidemocratica.

Gli articoli 9 ed 11 mi interessano particolarmente; e parlo, non tanto per mia profonda convinzione, quanto come portatore delle aspirazioni dei 15.000 cacciatori della provincia di Verona i quali sono giustamente allarmati da questo disegno di legge. Bisogna pensare a quanto ammonta la spesa che occorre sopportare oggi per ottenere una licenza da caccia; che se poi qualcuno vuole avere la licenza per il fucile da caccia a ripetizione deve andare incontro ad una spesa ancora maggiore; e se qualcuno vuol dedicarsi alla caccia in palude, la spesa raggiunge addirittura cifre astronomiche. Bisogna sapere che la maggior parte dei cacciatori è rappresentata da operai e da piccoli impiegati, ossia da persone che vanno a caccia quando possono, e ciò significa andare a caccia per 4 o 5 giornate in tutto l'anno. Ora, se dobbiamo aggiungere alle 4.000 lire annue della licenza le 250 lire stabilite dal primo comma dell'articolo 11 per l'iscrizione al Tiro a segno e qualche volta anche le 150 lire di cui all'ultimo capoverso sempre dell'articolo 11, ed aggiungiamo inoltre tutte quelle spese che importa oggi la burocrazia ed a tutto questo anche l'antipatico sistema di esazione delle 250 lire (che viene fatta in base ai ruoli della agenzia delle imposte tramite l'esattore), non facciamo che aggravare la situazione aumentando gli impacci burocratici in modo tale da non facilitare la diffusione dello sport della caccia.

Ora, se effettivamente vogliamo fare una cosa seria e divulgare questo sanissimo sport, dobbiamo non solo togliere questi ostacoli, ma diminuire nei limiti del possibile la tassa. Sarei anzi dell'opinione di stabilire che chi

spara di più più paga, e di trovare il sistema per attuare questo principio. Di solito chi è veramente ricco può andare a caccia molte volte in un anno e può partecipare a tutte le battute di caccia sul suolo nazionale ed anche all'estero, come una volta avveniva; mentre la maggior parte dei nostri cacciatori si riduce ad andare a caccia vicino a casa, o al massimo nella provincia.

In conclusione, penso che per preservare i principi democratici di questo progetto si debbano togliere i gravi difetti in esso contenuti; ed anzi sarebbe più opportuno consigliare il Ministro a ritirare un disegno siffatto.

CADORNA. Associandomi alle considerazioni già fatte dai colleghi, tra le quali quelle di ordine democratico circa il modo secondo il quale è prevista l'elezione dei membri del Consiglio direttivo dell'Unione (considerazioni per le quali è opportuno respingere la legge sottoposta al nostro esame), debbo aggiungere che, a mio modesto avviso, questa legge è fatta per giovare al Ministero della difesa che è direttamente interessato. Ora, noi diciamo che questa legge non sarebbe operante, in quanto i poligoni di cui il progetto si occupa non sono in condizioni di poter giovare ai fini che si propone il Ministero della difesa, perchè le armi moderne, le armi automatiche, di cui ogni reparto oggi è dotato, non possono essere impiegate in essi per ragioni di sicurezza. La legge dovrebbe giovare ai cacciatori, e non vedo come l'uso di pochi caricatori sparati con fucili da guerra possa giovare a chi adopera un fucile da caccia, il cui uso è tecnicamente diverso. Infine, la legge dovrebbe giovare alle guardie giurate, cioè al personale cui dovrebbe provvedere il Ministero dell'interno: questa sarebbe la sola categoria che potrebbe beneficiare di questa legge. Ora io dico: c'è bisogno per questa esigua categoria di guardie giurate di costruire grandi impianti di tiro a segno, le cui spese graverebbero sulle spalle dello Stato? Sarei dell'opinione che le guardie giurate in genere, ossia i cittadini che svolgono determinate mansioni di interesse pubblico che comportano l'uso delle armi e per i quali l'iscrizione al Tiro a segno è obbligatoria, debbano essere scelti fra coloro che hanno fatto il servizio militare, o fra ex-carabinieri, o in generale fra coloro che, uomini validi, hanno una

maggiore esperienza nell'impiego delle armi, molto più di quel che non ne abbiano i cacciatori abituati a tutt'altro esercizio.

FACCHINETTI. Mi pare che le osservazioni fatte dal relatore e dagli altri colleghi ci inducano a rinviare il progetto, non per un sentimento di ostilità pregiudiziale verso l'organizzazione del Tiro a segno, ma semplicemente per il desiderio di trovarci dinanzi ad un progetto meglio studiato in tutte le sue soluzioni di carattere tecnico e finanziario.

Propongo pertanto di rinviare la discussione del presente disegno di legge e di rimandarlo al Governo perchè ne approfondisca lo studio, si renda conto delle incongruenze in esso contenute ed opportunamente lo modifichi, prendendo cognizione delle osservazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge è rinviato al Governo per una ulteriore, più approfondita ed accurata elaborazione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 1303-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. L'originario testo del disegno di legge, già approvato dal Senato, in cui si stabiliva all'articolo 1 che i sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età se marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, e a cui il Governo fu favorevole, è stato successivamente modificato dalla Camera dei deputati, in quanto il relatore della legge, ritenendo che fosse stata una omissione non avere specificato fra le cariche speciali gli aiutanti

di battaglia, ve li ha inseriti, mentre la carica di aiutante di battaglia è di natura ben distinta. Infatti, anzitutto il grado di aiutante di battaglia è superiore a quello di maresciallo maggiore, ed è un grado di guerra poichè è concesso anche ad un appuntato o semplice carabiniere che abbia dimostrato in guerra di avere qualità sufficienti per poter comandare il plotone.

In secondo luogo, per conseguire la nomina alle cariche speciali i candidati debbono sostenere un esperimento di idoneità speciale, che consiste in pratica di ufficio, mentre gli aiutanti di battaglia non hanno nessuna conoscenza del lavoro di ufficio, a differenza degli altri gradi.

Quindi è un errore equiparare il grado di maresciallo maggiore e quello di aiutante di battaglia e includere quest'ultimo fra le cariche speciali. Dato però che questa inclusione non comporta modifiche sostanziali, poichè il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non è vincolato dalla disposizione della legge, in quanto nella sua discrezionalità può demandare agli aiutanti di battaglia altre funzioni, come quella di comandante di plotone o di battaglione mobile, non credo sia opportuno ritornare al primitivo testo già approvato dal Senato.

Il Comandante generale dell'Arma, in una lettera a me indirizzata, mi ha fatto presente che dovrebbe essere eliminato l'articolo 8 che la Camera dei deputati ha aggiunto, in cui si fissa al primo gennaio l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, per evitare che durante l'ulteriore corso di esso la categoria dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti avesse ancora ad ingrossarsi man mano che i militari raggiungono il limite di servizio. Ora, io non sono dello stesso avviso, perchè l'inserimento da parte della Camera dei deputati dell'articolo 8 che recita: « Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951 », trovo che è un logico e doveroso riconoscimento che lo Stato dà ai militari trattenuti in servizio, perchè se sono stati trattenuti significa che hanno e'perto una esigenza di servizio, e non c'è ragione che questa esigenza, che non è derivata dalla volontà del militare ma dalla volontà dello

IV COMMISSIONE (Difesa)

32ª RIUNIONE (31 gennaio 1951)

Stato, lo Stato stesso non la riconosca ai fini della pensionabilità del militare trattenuto.

Propongo quindi di approvare il disegno di legge così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PALERMO. Vorrei sapere quale è la misura della pensione che i sottufficiali e i militari in parola verrebbero a percepire, perchè in tutto il progetto di legge non sono riuscito a trovare un accenno al riguardo.

CERICA, *relatore*. La misura della pensione è quella prevista dalla legge.

PALERMO. Quando, giorni or sono, si è discusso in questa sede un provvedimento speciale a favore dei capitani e dei maggiori dall'Arma dei carabinieri, mi opposi a quel provvedimento tenendo presente soprattutto il fatto che alcuni ufficiali venivano collocati a riposo e messi in pensione. Ora desidererei sapere, prima di dare un voto, quale è la pensione, perchè se è una pensione di fame, come ho tutto il diritto di credere, do voto contrario al progetto di legge; se è invece una pensione che dà modo di vivere decorosamente e serenamente a militari che hanno servito con fedeltà e per lunghi anni il Paese, voto favorevolmente al progetto stesso.

CERICA, *relatore*. Mi sembra che l'intervento del senatore Palermo esorbiti dai limiti della legge che stiamo esaminando. Noi abbiamo sotto gli occhi una legge già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati e che è tornata a noi per l'ulteriore esame ed approvazione. Ora, noi nella prima approvazione di questo sistema di collocamento a riposo dei sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri che abbiano raggiunto i limiti di età, abbiamo approvato un aumento sensibile del limite stesso giacchè, mentre i marescialli maggiori prima andavano in pensione dopo 30 anni di servizio e i gradi inferiori dopo 25 (cioè i militari andavano a riposo a 50 anni se erano marescialli maggiori e a 45 anni se di grado inferiore) oggi invece, secondo la nuova legge, sono collocati a riposo a 58 anni i marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, a 55 anni i marescialli maggiori che non abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali, a 52 anni i marescialli capi o d'alloggio,

a 50 anni brigadieri o vice-brigadieri, a 48 anni gli appuntati o carabinieri. Mi pare dunque che con questo disegno di legge noi avevamo già sensibilmente aumentato il limite di età ai fini del raggiungimento della pensione, in tal modo precorrendo il pensiero del senatore Palermo.

In conclusione, oggi non siamo chiamati ad aumentare i limiti di età, ma soltanto ad esaminare la modifica apportata dalla Camera dei deputati, e cioè l'inserzione degli aiutanti di battaglia tra le cariche speciali. Se volessimo sottilizzare si dovrebbe concludere per l'esclusione degli aiutanti di battaglia dalle cariche speciali perchè, come ho già detto, chi ha conseguito la nomina a cariche speciali deve essere abile scrivano ed avere conoscenza di pratiche di ufficio, mentre gli aiutanti di battaglia possono non avere alcuna attitudine di ufficio ed essere invece dei bravi comandanti. Ora, dal momento che la Camera dei deputati li ha inclusi fra le cariche speciali, nulla vieta al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di impiegarli in altro modo. Superata questa difficoltà, il disegno di legge può essere senz'altro approvato.

PALERMO. L'osservazione del senatore Cericca potrebbe avere un certo valore: questo disegno di legge torna al nostro esame unicamente per la modifica che la Camera ha apportato a favore degli aiutanti di battaglia. Tuttavia io penso che, poichè la legge torna al nostro esame, sia pure per questa sola modifica, noi siamo di nuovo investiti in pieno di tutto il progetto e possiamo riesaminarlo senza sentirci vincolati a quel che abbiamo deliberato in un primo momento. Sono pertanto costretto ad insistere nella mia richiesta giacchè quando abbiamo votato questo disegno abbiamo pensato che il provvedimento fosse per venire incontro ad alcune esigenze di servizio; ma poichè constato che nella stessa Arma dei carabinieri, mentre si collocano a riposo i sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa per raggiunti limiti di età, si fa un trattamento di favore ad alcuni ufficiali, capitani e maggiori, non mi sento in coscienza di votare questo disegno di legge che porrebbe in una condizione disagiata decine o centinaia di persone, mentre poi, in occasione di altro provvedimento legislativo, ab-

IV COMMISSIONE (Difesa)

32ª RIUNIONE (31 gennaio 1951)

biamo deliberato un trattamento di favore ad un'altra categoria.

Ricordo inoltre che, quando l'amico Cerica prese le difese dei capitani e dei maggiori da mantenersi in servizio, ha affermato che la spina dorsale dell'Arma dei carabinieri era formata dai brigadieri e dai marescialli. Ora, mentre ci si preoccupa di non immettere elementi giovani nei gradi di capitano e di maggiore per preservare la continuità della tradizione da essi rappresentata, non comprendo perchè non ci si voglia preoccupare della tradizione quando si tratta di piccoli gradi, i quali poi rappresentano la base dell'edificio su cui poggia lo Stato.

Vorrei pregare pertanto la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge. In ogni caso, data l'inadeguatezza della pensione che verrebbero a percepire i sottufficiali e i militari collocati a riposo, io voterò contro il disegno di legge perchè non mi sento di dare il mio voto ad un provvedimento che manda alla miseria uomini che hanno servito onorevolmente il Paese.

VARALDO. Vorrei chiedere al relatore il motivo per cui è stato soppresso l'articolo 3.

Per quel che riguarda le osservazioni del senatore Palermo, debbo ricordare che quando un disegno di legge ritorna dall'altro ramo del Parlamento si prendono in esame solo gli elementi modificati. Sulla sostanza delle osservazioni del senatore Palermo, bisogna far presente che quello da lui addotto non è un motivo per tenere indefinitamente in servizio dei sottufficiali dei carabinieri per il fatto che la pensione è insufficiente. Sarà questione di adeguare la pensione, ma gli organici sono quelli che sono; se manteniamo in servizio degli uomini che non possono dare la loro attività impediamo ai giovani di entrare a far parte dell'Arma. Bisognerà trovare una soluzione, per questi pensionati, ma quella proposta non mi sembra la più idonea.

CERICA, *relatore*. Anzitutto, debbo far notare che la abolizione dell'articolo 3 è derivata dal fatto che esso sanciva delle norme di liquidazione e di pensione imposte dal Tesoro ma non eque e molto sfavorevoli nei confronti di quelle stabilite per la Guardia di finanza.

La Camera ha adeguato oggi il trattamento dei Carabinieri a quello della Finanza, ecco perchè è stato abolito l'articolo 3. Io sono favorevole a questa soppressione perchè si è tolta una condizione di sfavore che non era giustificata nei riguardi dei carabinieri.

Circa le osservazioni dell'onorevole Palermo, faccio notare che avendo servito per lunghi anni nell'Arma dei carabinieri nessuno ha sentito più crudamente di me il dolore di vedere oltre 4 mila sottufficiali nelle condizioni di dover lasciare la carriera in momenti veramente difficili. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di miei ex dipendenti; mi sono interessato per evitar loro questa jattura. Essa è però inevitabile perchè il Tesoro ha messo con le spalle al muro il Comandante dell'Arma. Vi era una esuberanza di parecchie migliaia di unità, e siccome ognuna di queste unità veniva a costare due volte il costo di un carabiniere celibe, il mantenimento in servizio di essi avrebbe comportato una contrazione nel numero dei carabinieri. D'altra parte faccio notare, a proposito delle osservazioni dell'onorevole Palermo, che il capitano va in pensione a 50 anni, il maggiore a 52, i marescialli a 54. Ora, i sottufficiali debbono essere strumenti attivi dell'Arma perchè sono tutti i giorni sulla breccia e subiscono un logorio fisico enorme. Penso pertanto che sia giusto andare incontro alle esigenze dell'Arma benemerita con aumenti di pensione, con possibilità di assistenza gratuita; ma soprattutto bisogna che questa gente, che ha servito per 30 anni fedelmente lo Stato, possa trovare un lavoro quando rientra nella vita civile.

GASPAROTTO. Rendo noto che sono venuti da me alcuni sottufficiali dell'Arma per dirmi che con la soppressione dell'articolo 3 restano offesi i loro diritti quesiti, ricevendone quindi un danno. Essi domandano che l'articolo 3 sia mantenuto in vigore. Pertanto propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge per poter effettivamente studiare quali siano gli effetti della soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra riunione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali » (N. 1444).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cerica.

CERICA, *relatore*. Come tutti sanno, i Tribunali militari rappresentano una giustizia speciale e il fondamento dei Tribunali stessi risiede nell'esigenza che a giudicare i militari vi siano persone che li conoscano. Siccome, sia le guardie carcerarie, che gli appartenenti al corpo di Pubblica sicurezza, fanno parte delle Forze armate dello Stato, ma hanno delle caratteristiche speciali che sono sensibilmente diverse da quelle dell'Esercito, io penso che, come è prescritto che vi sia nella composizione del collegio giudicante un giudice appartenente all'Aeronautica se si deve giudicare personale dell'Aeronautica, appartenente alla Marina se si deve giudicare il personale della Marina, ugualmente è doveroso che vi sia un rappresentante della Pubblica sicurezza o delle guardie carcerarie quando si deve giudicare un appartenente a questi Corpi. Ecco perchè sono del parere che questo disegno di legge vada approvato.

PALERMO. Io sono contrario a questo progetto di legge, e sono contrario per un motivo che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere condiviso da tutta la Commissione. Qui siamo in tema di Forze armate, in tema di Tribunale militare e il Tribunale militare è un istituto che è sorto per giudicare gli appartenenti alle Forze armate dello Stato. Noi sappiamo, attraverso una lunga tradizione del nostro Paese, quali siano i Corpi che compongono le Forze armate dello Stato e nelle Forze armate dello Stato non sono mai state comprese nè quelle di Polizia nè tanto meno il Corpo degli agenti di custodia. Ora, a mio avviso, pur riconoscendo tanto alle Forze di polizia come agli agenti di custodia il fonda-

mento della loro missione, non vedo come questi due Corpi possano far parte delle Forze armate del nostro Paese, cioè di quelle Forze che sono poste a tutela della libertà e della indipendenza nazionale.

Ricorderete tutti, onorevoli colleghi, che il fascismo aveva creato il Corpo di polizia e il Corpo degli agenti di custodia; aveva dato ad essi una divisa e degli emblemi rappresentati dal fascio littorio, che queste persone portavano sulle loro giubbe. Quando venne il 25 luglio, e il maresciallo Badoglio avvertì l'esigenza di unire tutte le forze in difesa del Paese, militarizzò la polizia e gli agenti di custodia e fece ciò perchè, nel momento grave che il Paese attraversava, tutti fossero responsabili di fronte ad una legge più severa che non la legge civile.

Stando così le cose, penso che questo disegno di legge non debba essere approvato proprio perchè, per il prestigio delle Forze armate, non possiamo mettere sullo stesso livello gli ufficiali delle Forze armate e quelli del Corpo di polizia. Rispettabile l'ufficiale delle Forze armate, rispettabile l'ufficiale della Polizia quando adempiono al proprio dovere; ma l'uno ha la missione ed il compito di difendere in caso di bisogno l'indipendenza della Patria e l'altro ubbidisce al Potere esecutivo, è il braccio secolare del Potere esecutivo. risponde ad altre esigenze, sia pure indispensabili, del Paese. Pertanto non penso sia opportuno dare a queste due Forze così distinte e separate nell'organizzazione del Paese lo stesso giudice.

VARALDO. Vorrei far notare al senatore Palermo che il Corpo degli agenti di custodia è stato considerato parte integrante delle Forze armate non in base ad un provvedimento del 1943 come il Corpo di polizia, ma in base a un decreto legislativo luogotenenziale dell'agosto 1945. Non entro nel merito della questione se le Forze di polizia e quelle degli agenti di custodia debbano far parte delle Forze armate; noi ci troviamo soltanto di fronte ad una legge che dice che le Forze di polizia come gli agenti di custodia fanno parte delle Forze armate dello Stato. La deduzione che se ne deve trarre è che le Forze di polizia, come tutte le altre armi, debbono avere un proprio rappresentante in seno al Tribunale militare. L'altro problema

posto dall'onorevole Palermo è un problema che va affrontato presentando dei disegni di legge che modifichino le leggi vigenti.

GASPAROTTO. Limitatamente al caso in cui un agente di polizia o un agente di custodia sia citato dinanzi ad un Tribunale militare, è bene che vi sia nel collegio giudicante un rappresentante di quei Corpi. Si può invocare una modifica della situazione giuridica vigente, ma fino a che questa è in atto gli agenti di polizia debbono essere giudicati dai Tribunali militari.

CERICA, *relatore*. Vi è una legge dello Stato che definisce gli agenti di polizia membri delle Forze armate dello Stato e come tali li sottopone alle norme del Codice militare. Pertanto la competenza del Tribunale a giudicarli è ineccepibile. Ammesso ciò, ritengo opportuno che il disegno di legge sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Presso i tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal Presidente del tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun tribunale militare dal Ministero dell'interno.

Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il tribunale militare competente non ve n'è alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei tribunali militari.

L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal Presidente del tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

(È approvato).

Art. 2.

Nei giudizi che si svolgono presso i tribunali militari territoriali a carico di imputati appar-

tenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo scelto fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia, con lista unica per tutto il territorio dello Stato.

La scelta è fatta volta per volta dal Presidente del tribunale militare competente, mediante estrazione a sorte alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

(È approvato).

Art. 3.

Alle norme contenute negli articoli precedenti può derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti di custodia del grado richiesto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

(È approvato).

Art. 4.

I procedimenti di competenza dei tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: «Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri» (N. 1365).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Panetti.

PANETTI, *relatore*. La possibilità che le vedove dei militari fruiscano della pensione è limitato al caso in cui il militare si sia sposato dopo i 50 anni; in quel caso la vedova ha possibilità di fruire della pensione solo se il matrimonio è avvenuto almeno due anni prima della data in cui il servizio militare è venuto a cessare. Alcuni ufficiali, dimessi dal servizio attivo per la riduzione dei quadri, hanno fatto notare l'ingiustizia di questa norma per la quale ufficiali, sposatisi in ritardo, e allontanati dal servizio attivo prima del tempo, non hanno avuto il modo di maturare il biennio richiesto.

Il disegno di legge in esame solo per questi casi contempla la possibilità che il periodo biennale non sia vincolativo.

PALERMO. Se ho bene inteso questo disegno di legge verrebbe a tramutarsi in un beneficio per coloro che sono stati sfollati. Allora, ricordo che coloro che furono sfollati lo furono su loro domanda o d'autorità perchè avevano servito nelle file della repubblica di Salò. Pur riconoscendo che le vedove e le famiglie di questi ufficiali hanno diritto a tutta la nostra considerazione, non vorrei creare una situazione di privilegio proprio a favore delle famiglie di coloro che non hanno fatto il proprio dovere.

PANETTI, *relatore*. Il disegno di legge considera esclusivamente coloro che sono stati dimessi per riduzione dei quadri, escludendo ogni altro caso, e quindi anche coloro che aderirono alla repubblica di Salò.

CADORNA. Le disposizioni sullo sfollamento concernevano anzitutto coloro che intendevano allontanarsi volontariamente dal servizio ed in secondo luogo coloro che venivano allontanati d'autorità, non per ragioni di indegnità, bensì perchè colpiti da misure disciplinari e per aver dimostrato minori capacità professionali.

PRESIDENTE. Onde consentire un più approfondito esame della materia e per dissipare nel modo migliore i dubbi emersi nel corso del dibattito, ritengo opportuno che la

discussione del disegno di legge venga rinviata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (N. 1304).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il disegno di legge fu già preso in esame dalla Commissione, ma la discussione su di esso venne rinviata poichè si ritenne opportuno udire le eventuali dichiarazioni che il Governo avesse da fare in proposito. Sono d'avviso tuttavia che, anche ad un più approfondito esame, la materia del previsto disegno di legge non offra particolari difficoltà, per cui penso che la Commissione possa senz'altro proseguire la discussione su di esso e giungere ad una deliberazione, anche in assenza del rappresentante del Governo.

Do pertanto la parola al relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Ripeto rapidamente le osservazioni che già ebbi a fare sul disegno di legge sottoposto al nostro esame. Secondo la legge che regola l'avanzamento nella Marina, le promozioni per merito di guerra, e pertanto l'anzianità assoluta dell'ufficiale, decorrono dal giorno del fatto d'armi per il quale la promozione viene conferita, mentre l'anzianità relativa decorre dal giorno in cui viene pubblicato il decreto di promozione. Tale disposizione non comportava alcun inconveniente quando fra le due date alle quali ho accennato vi era uno scarto di lieve entità; ma se si considera la durata dell'ultima guerra e il fatto che molti ufficiali sono rimasti in prigionia per numerosi anni, si potrà facilmente constatare che spesso lo scarto fra la data del fatto d'arme e la data di promozione si è elevato a parecchi anni, la qual cosa ha danneggiato notevolmente gli ufficiali interessati.

IV COMMISSIONE (Difesa)

32ª RIUNIONE (31 gennaio 1951)

Analoghi inconvenienti non si sono verificati in seno alle altre Forze armate, in quanto per esse la materia viene diversamente disciplinata.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende pertanto ovviare all'inconveniente che ho indicato. L'articolo 1 dispone difatti che l'ufficiale della Marina militare, promosso per merito di guerra, è iscritto immediatamente dopo i pari grado dello stesso corpo promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra. Occorre tuttavia osservare che nella Marina molte promozioni vengono conferite con riserva di anzianità, in modo che talvolta l'ufficiale avente minore anzianità assoluta viene iscritto in ruolo prima del pari grado più anziano. Per tale motivo l'ufficiale promosso per merito di guerra, dovendo essere adeguato, come anzianità, a coloro che erano stati promossi nella data immediatamente antecedente al fatto d'arme per cui la promozione venne conferita, dovrebbe riferirsi, per determinare la propria posizione, alle differenti date dalle quali viene fatta decorrere l'anzianità degli ufficiali ai quali si fa riferimento per fissare la sua posizione in ruolo. Per risolvere tale questione, si è disposto che la data di anzianità dell'ufficiale promosso per merito di guerra venga stabilita dal Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, che è l'organo competente in materia, in modo da determinare nel modo più equo a quale punto della scala costituita dalle differenti anzianità relative debba essere posto l'ufficiale.

Queste sono le norme essenziali contenute nel disegno di legge di cui raccomando l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra è iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati

in più azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano promossi per merito di guerra con uguale anzianità assoluta più ufficiali di uguale Corpo e grado, l'anzianità relativa tra i medesimi è determinata in base all'età, e, a parità di età, raffrontando le anzianità possedute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora, per la posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore anzianità assoluta, il posto da attribuire all'ufficiale promosso per merito di guerra non possa essere determinato ai sensi del precedente comma, l'anzianità relativa dell'ufficiale suddetto è stabilita dal Ministro per la difesa, sentita la competente Commissione di avanzamento.

(È approvato).

Art. 2.

I trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, decorrono, agli effetti amministrativi dalla data del decreto e agli effetti giuridici dalla data del fatto d'arme che determinò la proposta, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta o comunque da data non posteriore alla cessazione della attività bellica dell'ufficiale.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 giugno 1940.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,30.